Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 15 febbraio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2167.
Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 7 luglio 1907, n. 429, e 13 agosto 1911, n. 310, riguardanti l'ordinamento delle ferrovie non concesse ad imprese private;
Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie affidate all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924-II, n. 596, circa l'istituzione del Ministero delle comunicazioni, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473;
Visto il R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1185, che approva il regolamento per le dispense dai richiami alle armi per mobilitazione, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 aprile 1915, n. 505, che approva il regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, firmato d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
E' abrogato il regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in ferrovia, approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 505.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — HOST VENTURI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 47. — MANCINI

Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in ferrovia

CAPO I.

STUDI PREPARATORI IN TEMPO DI PACE.

§ 1. — Presso il comando del corpo di Stato maggiore è istituita una commissione mista permanente tecnico-militare, che prende il nome di « commissione centrale per i grandi trasporti militari in ferrovia » ed è incaricata di studiare e preordinare l'utilizzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in caso di guerra.

§ 2. — La predetta commissione centrale è composta come segue:

presidente: il sottocapo di Stato maggiore intendente o, in sua vece, un generale capo reparto del comando corpo di Stato maggiore;

Membri:

il capo dell'ufficio trasporti del comando del corpo di Stato maggiore, assistito dall'ufficiale di Stato maggiore addetto ai trasporti di mobilitazione e radunata;
i capi delle delegazioni trasporti militari;
un delegato del Ministero della guerra;
un delegato per ciascuno dei Ministeri della marina e dell'aeronautica;
i capi, o chi per essi, dei servizi: movimento, commerciale e del traffico, materiale e trazione, lavori e costruzione della direzione generale delle ferrovie dello Stato, assistiti da un funzionario del rispettivo servizio;
i capi dei compartimenti delle Ferrovie dello Stato;
il capo della delegazione Ferrovie dello Stato di Cagliari;
il capo dell'ufficio trasporti militari Ferrovie dello Stato distaccato presso il comando del corpo di Stato maggiore, assistito eventualmente da un funzionario addetto ai trasporti di mobilitazione e radunata;
due delegati dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;
un delegato del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie);

segretario: un ufficiale dell'ufficio trasporti del comando del corpo di Stato maggiore.

§ 3. — Le varie amministrazioni interessate comunicheranno al comando del corpo di Stato maggiore i nomi dei loro funzionari destinati a rappresentarle nella commissione centrale suddetta, munendoli di pieni poteri per accettare le sue conclusioni.

§ 4. — La commissione centrale per i grandi trasporti militari in ferrovia deve essenzialmente:

a) trattare tutte le questioni relative a lavori e provvedimenti vari richiesti nell'interesse dei grandi trasporti militari;

b) pronunziarsi intorno alla eseguibilità dei progetti dei grandi trasporti di mobilitazione e di radunata delle Forze armate;

c) concretare le misure di carattere eccezionale da attuare in caso di guerra, per assicurare l'assoluta precedenza dei grandi trasporti militari e il loro più regolare e completo svolgimento, predisponendo apposito schema di provvedimento legislativo, che verrà emanato nei modi di legge, all'atto della mobilitazione. In detto decreto è anche contemplato e disciplinato il diritto dell'Alto Comando dell'esercito di ottenere dall'autorità ferroviaria, in aggiunta o in deroga alle norme prestabilite, l'attuazione di tutti i provvedimenti che si rendessero necessari — durante la mobilitazione e la guerra — per ogni nuova esigenza di ordine militare.

§ 5. — La Commissione centrale per i grandi trasporti militari sarà convocata, di volta in volta, dal suo presidente, secondo gli ordini del Capo di Stato maggiore dell'esercito.
Gli ordini di convocazione dei funzionari civili della commissione saranno loro fatti pervenire per il tramite delle rispettive amministrazioni.

§ 6. — Il presidente della Commissione centrale per i grandi trasporti militari in ferrovia potrà, ogni qualvolta trattisi di studiare o preparare disposizioni per movimenti che non interessano tutta la rete ferroviaria del Regno, convocare una parte soltanto della commissione stessa.

Queste riunioni parziali della commissione potranno essere tenute sia presso il comando del corpo di Stato maggiore, sia presso la sede di uno dei compartimenti ferroviari interessati.

§ 7. — Quando siano in discussione gli argomenti di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 4, la Commissione centrale chiederà al Consiglio di Stato la partecipazione di uno dei suoi membri alle relative sedute.

Per studi o per informazioni la stessa Commissione potrà inoltre chiamare nel suo seno ufficiali di Stato maggiore addetti all'ufficio trasporti e — per il tramite del Ministero delle comunicazioni — i direttori di reti ferroviarie minori e di singole linee.

§ 8. — In caso d'urgenza, se qualcuno dei membri della Commissione non potesse intervenire ad una data convocazione, la rispettiva amministrazione provvederà inviando un supplente.

CAPO II.

TRASPORTI PER LA MOBILITAZIONE E LA RADUNATA DELL'ESERCITO

Attribuzioni della direzione superiore trasporti

§ 9. — All'atto della mobilitazione l'ufficio trasporti del comando del corpo di Stato maggiore passa a far parte dell'Alto comando dell'esercito, alle dipendenze dell'Intendenza generale, assumendo il nome di « Direzione superiore trasporti » e completandosi:

del personale designato dal Bollettino di mobilitazione;

di un ufficiale delegato da ciascuno dei Ministeri della marina e dell'aeronautica;

di alcuni funzionari delle ferrovie dello Stato di grado superiore, addetti ai servizi dell'esercizio, e del personale tecnico occorrente, oltre quello già in servizio fin da tempo di pace presso l'ufficio trasporti militari delle ferrovie dello Stato;

di due funzionari dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (uno per i servizi ferroviari, tramviari ed affini; uno per i servizi automobilistici).

§ 10. — La direzione superiore trasporti risiede alla capitale. Quando necessario distacca un proprio nucleo presso l'Alto comando dell'esercito.

§ 11. — Le amministrazioni ferroviarie sono tenute ad aderire prontamente, e con tutti i mezzi di cui dispongono, alle richieste della direzione superiore trasporti (comunicate direttamente o per mezzo degli organi che ne dipendono), circa l'esecuzione dei movimenti militari, siano o no preordinati.

§ 12. — Per tutti i trasporti che esorbitassero dalla rispettiva competenza e pei quali non fosse provveduto con apposito ordine di movimento, le autorità militari si rivolgeranno, in base alle norme vigenti, alla direzione superiore trasporti o agli organi che da essa dipendono.

Alla stessa direzione, o agli organi dipendenti, dovrà pure rivolgersi ogni altra autorità cui abbisognasse di fare eseguire notevoli trasporti ferroviari.

§ 13. — La direzione superiore trasporti decide su quali linee ed in qual momento debba porsi in vigore l'orario militare.

§ 14. — L'esercizio delle linee sulle quali non è in vigore l'orario militare rimane regolato dall'orario ordinario, in quanto lo consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti. La direzione superiore trasporti potrà però richiedere alle amministrazioni ferroviarie che parte od anche tutti i treni dell'orario ordinario siano utilizzati per uso militare, e così pure che sia modificato l'orario stesso e sia posto al servizio dell'esercito tutto il materiale delle linee anzidette, compreso quello delle società minori.

§ 15. — Per i lavori più urgenti che si dovessero eseguire in alcune stazioni o su alcune linee, oltre a tutte le risorse in personale ed in materiale che, entro i limiti del possibile, dovranno essere fornite dalle amministrazioni ferroviarie, saranno adoperate le compagnie ferrovieri, e, se occorra, saranno impiegati eventuali distaccamenti di truppa.

Delegazioni trasporti militari.

§ 16. — All'atto della mobilitazione vengono completate le delegazioni trasporti militari esistenti fin dal tempo di pace.

La direzione superiore trasporti determina quali altre delegazioni dovranno essere costituite per la guerra e la data della loro costituzione.

§ 17. — Le delegazioni trasporti assumono in guerra le formazioni ed i compiti fissati dalle norme in vigore.

Nell'esplicazione del loro compito si terranno in continua ed immediata relazione con le autorità ferroviarie (capi compartimento, capi delle sezioni esercizio) cui spetta disporre per l'esecuzione di quanto richiesto dalle delegazioni stesse. Alle delegazioni nella cui giurisdizione esistono importanti ferrovie secondarie, sarà aggregato, ove occorra, un funzionario del locale R. Circolo d'ispezione per le ferrovie.

§ 18. — Le direzioni delle ferrovie secondarie incluse nella parte di rete dipendente da ciascuna delegazione trasporti militari ed impegnate nel movimento, dietro invito della direzione superiore trasporti, metteranno a disposizione della delegazione stessa un proprio rappresentante, sia per fornire notizie e chiarimenti, sia per la diramazione degli ordini che si dovessero dare pei trasporti su dette linee.

§ 19. — Gli ufficiali designati per il completamento delle delegazioni trasporti militari esistenti fin dal tempo di pace e per la costituzione delle nuove, sono indicati nel bollettino di mobilitazione.

§ 20. — Le delegazioni trasporti militari sorvegliano la esecuzione dei movimenti predisposti, richiedendo agli organi ferroviari competenti quanto necessario per il loro sollecito e regolare svolgimento. D'accordo coi capi compartimento provvedono inoltre a rimediare alle anormalità che possono verificarsi nel carico, nello scarico e nei viaggi delle truppe. Nel caso, però, che sia stato necessario apportare varianti a viaggi predisposti dalla direzione superiore trasporti, ne riferiscono alla direzione stessa. Così pure la informano di tutti i provvedimenti presi nei casi d'urgenza per assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Oltre alle delegazioni territoriali vengono costituite in guerra alcune delegazioni trasporti ferroviari d'armata (una per ogni intendenza d'armata) che hanno compiti di collegamento con la direzione superiore trasporti dell'Alto comando.

Comandi militari di stazione.

§ 21. — I comandi militari di stazione esistono fin dal tempo di pace o vengono costituiti all'atto della mobilitazione secondo norme prestabilite, ovvero in seguito, per soddisfare nuove esigenze.

Dipendono dalle delegazioni trasporti militari. La loro classe è in relazione coll'importanza della stazione cui sono preposti.

Le richieste del personale per costituire nuovi comandi oltre quelli previsti o per ripianare vacanze prodottesi nei comandi esistenti, sono, quando occorra, rivolte, all'autorità militare superiore della zona in cui trovasi la stazione, dalla direzione superiore trasporti o anche direttamente dalle delegazioni interessate.

§ 22. — I doveri dei comandanti militari di stazione sono *particolareggiatamente* indicati nel « Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi » (parte 1ª). Tali doveri consistono essenzialmente:

a) nel prendere tutte le necessarie disposizioni di carattere militare affinchè i trasporti militari d'ogni genere si effettuino con la massima regolarità, in base alle disposizioni emanate dalle delegazioni o, direttamente, dalla direzione superiore trasporti.

b) nel provvedere, per quanto in loro facoltà, alla disciplina e ai bisogni della truppa in viaggio;

c) nell'informare subito, e col più rapido mezzo, la delegazione trasporti militari da cui dipendono o, nei casi urgenti, anche la direzione superiore trasporti dell'Alto comando delle anormalità che potessero verificarsi nell'eseguimento dei trasporti.

CAPO III

TRASPORTI A RADUNATA ULTIMATA.

Direzione superiore trasporti.

§ 23. — Compiuta la radunata, la direzione superiore trasporti continua a predisporre, d'accordo con le amministrazioni interessate, il servizio dei trasporti militari su tutte le linee ferroviarie del Regno (appartengano esse alla zona territoriale o a quella dell'esercito operante) sulla base degli ordini che riceve dal Capo di Stato maggiore dell'esercito e dall'intendente generale.

Ha alla propria dipendenza tutti gli organi militari dei trasporti, di vecchia e nuova costituzione, e mantiene stretto collegamento con i competenti organi centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni.

§ 24. — Per quanto riguarda le linee ferroviarie la direzione superiore trasporti provvede:

a) a definire, d'accordo con le amministrazioni ferroviarie, su quali linee debba continuare ad aver vigore l'orario militare o su quali altre possa, gradualmente o simultaneamente, riattivarsi l'orario ordinario e ristabilirsi il regime normale pel pubblico;

b) a designare eventualmente le stazioni di transito ferroviario militare, quelle stazioni cioè che costituiscono l'allacciamento fra la rete ferroviaria della zona dell'esercito operante (nella quale resterà di massima in vigore uno speciale orario militare) e la rete ferroviaria della zona territoriale (nella quale, a radunata compiuta, sarà in larga misura ripristinato l'orario ordinario);

c) a stabilire, d'accordo colle intendenze delle armate e col servizio delle tappe, le stazioni testa di linea ferroviaria per le singole armate: le stazioni estreme, cioè, cui, sulle singole linee e verso le truppe, giunge il servizio ferroviario, e che costituiscono quindi i punti di allacciamento di questo col servizio per via ordinaria;

d) a determinare d'accordo colle intendenze di armata, quelle altre stazioni da cui possa farsi servizio di rifornimento e di sgombero o dove debbansi istituire depositi di munizioni da guerra, vettovaglie o materiali.

§ 25. — Le richieste del materiale ferroviario occorrente ai trasporti militari, possono essere fatte, secondo i casi, dalla direzione superiore trasporti o dalle delegazioni trasporti, alle amministrazioni ferroviarie, le quali sono tenute a corrispondervi.

§ 26. — Qualora per iscopi, aventi stretto rapporto colle operazioni militari, occorressero movimenti straordinari di grandi unità di guerra (trasporti strategici), la direzione superiore trasporti dell'Alto comando ne darà in tempo partecipazione alle amministrazioni ferroviarie, indicando possibilmente su quali linee dovranno eseguirsi i movimenti. Queste linee saranno poi, al momento dell'esecuzione, utilizzate esclusivamente per tali movimenti, siano esse comprese o non nella zona dell'esercito operante.

La preparazione e la esecuzione degli accennati movimenti straordinari è di competenza della direzione superiore; ma essa potrà anche darne incarico alla delegazione trasporti militari, specie se si trovasse impegnata in altri compiti sul teatro principale di operazioni.

§ 27. — La direzione superiore trasporti dell'Alto comando ha alla sua diretta dipendenza alcuni battaglioni di lavoro e sezioni militari di esercizio di linea del reggimento genio ferrovieri, opportunamente dislocati nelle zone di più probabile impiego, coi quali provvede, senza pregiudizio delle richieste da farsi alle amministrazioni ferroviarie:

al ripristino delle linee danneggiate;

al riattamento di opere d'arte;

al miglioramento delle condizioni di carico e scarico dei treni nella zona dell'esercito operante;

all'esercizio di linee che — per eventi di guerra — venissero a trovarsi in condizioni di dover essere esercitate militarmente.

Sempre ai fini suddetti e con le modalità che saranno in seguito specificate, la direzione superiore trasporti può inoltre costituire, in caso di bisogno, alcune sezioni ferroviarie militari, composte di personale ferroviario militarizzato.

Delegazione trasporti militari.

§ 28. — Compiuta la radunata, le delegazioni trasporti militari, comprese quelle costituite per esigenze di guerra, continuano a sussistere e funzionare con norme analoghe a quelle in vigore in tempo di pace, alle dipendenze della direzione superiore trasporti.

§ 29. — Compiuto il periodo di mobilitazione e di radunata, in base a disposizioni da emanarsi dalla direzione superiore trasporti sono soppressi alcuni comandi militari di stazione che possono essere preventivamente designati ed il personale viene riunito, per essere pronto a nuovi bisogni, presso altri comandi militari di stazione o presso delegazioni trasporti militari. Quelli che seguitano a sussistere continuano a funzionare colle stesse modalità ed attribuzioni precedentemente accennate.

Sezioni e compagnie ferroviarie militari.

§ 30. — A fine di:

a) esercitare linee che, per eventi di guerra, si trovassero in condizioni tali da consigliarne l'esercizio militare in luogo di quello ordinario;

b) riparare e ricostruire tronchi di ferrovia interrotti; la direzione superiore trasporti può formare sezioni ferroviarie militari, determinandone l'effettiva costituzione numerica in relazione alle speciali esigenze d'impiego di ciascuna.

§ 31. — Le sezioni possono essere autonome, ovvero raggruppate in numero da due a quattro, costituendo, in tal caso, compagnie ferroviarie militari.

§ 32. — Le sezioni e le compagnie ferroviarie militari saranno formate col personale ferroviario militarizzato e, di massima, soltanto con quello appartenente all'amministrazione delle ferrovie dello Stato. In casi speciali potrà essere chiamato a concorrere alla formazione di dette unità anche il personale militarizzato di qualche ferrovia secondaria, previ accordi fra la direzione superiore e la direzione d'esercizio della ferrovia secondaria interessata. Tale concorso sarà più specialmente richiesto quando debbansi costituire sezioni o compagnie ferroviarie militari pel riattamento e l'esercizio di ferrovie secondarie.

Il personale appartenente alle ferrovie della Sardegna può essere chiamato a costituire una speciale sezione ferroviaria militare pei bisogni eventuali di quell'isola.

§ 33. — Ogni sezione sarà alla dipendenza di un caposezione tecnico e di un caposezione militare. Analogamente ogni compagnia ferroviaria militare sarà alla dipendenza di un comandante tecnico e di un comandante militare di compagnia ferroviaria militare.

I comandanti tecnici di compagnia, i capisezione tecnici, gli ispettori dei vari servizi delle sezioni possono anche essere tratti dai funzionari ferroviari, non soggetti ad obblighi di servizio militare, che si offrano spontaneamente.

§ 34. — Capisezione e comandanti tecnici sono designati dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato d'accordo colla direzione superiore trasporti; capisezione e comandanti militari sono designati da quest'ultima.

§ 35. — I capisezione tecnici e i comandanti tecnici di compagnia provvedono a tutto quanto riflette il servizio dei lavori o l'esercizio ferroviario cui sono addetti i rispettivi riparti, ed attendono, inoltre, all'amministrazione del dipendente personale, il quale, sebbene militarizzato, non percepisce assegni dall'amministrazione militare, ma continua invece a percepire dall'amministrazione ferroviaria cui appartiene gli assegni e le indennità pertinenti alle rispettive qualifiche.

Ai comandanti militari di sezione e di compagnia compete quanto riflette la sorveglianza e la disciplina del personale: ove le circostanze lo richiedano, essi provvedono anche a quanto concerne il governo del personale stesso (assistenza sanitaria, anticipazione di fondi, somministrazioni di viveri, acqua, legna, tende, coperte da campo, ecc.) prelevando quanto occorre dai magazzini di tappa o da altri magazzini o corpi vicini, in base agli ordini della direzione superiore trasporti.

§ 36. — Le sezioni di cui al § 30 assumono la seguente numerazione:

1ª e 2ª	sez.	pers.	del	compart.	di *Torino*
3ª	»	»	»	»	» *Genova*
4ª e 5ª	»	»	»	»	» *Milano*
6ª	»	»	»	»	» *Venezia*
7ª	»	»	»	»	» *Bologna*
8ª e 9ª	»	»	»	»	» *Firenze*
10ª	»	»	»	»	» *Ancona*
11ª e 12ª	»	»	»	»	» *Roma*
13ª e 14ª	»	»	»	»	» *Napoli*
15ª	»	»	»	»	» *Bari*
16ª	»	»	»	»	» *Reggio C.*
17ª	»	»	»	»	» *Palermo*
18ª	»	»	»	»	» *Trieste*

§ 37. — I ruoli delle sezioni sono tenuti dalle delegazioni trasporti militari aventi giurisdizione sui compartimenti che, in base al precedente paragrafo, ne forniscono il personale. Sono compilati di concerto coll'amministrazione ferroviaria, che ne detiene una copia, ed aggiornati mediante costanti comunicazioni di tutte le varianti che avvengono nel personale medesimo.

Detti ruoli sono formati in base all'organico stabilito dal relativo specchio del tomo I della istruzione per la mobilitazione.

La formazione definitiva, però, delle sezioni da mobilitarsi potrà essere modificata, come si accenna al precedente § 30, in relazione alle speciali esigenze d'impiego, mediante aumenti o diminuzioni di personale nelle varie qualifiche; così pure potranno essere chiamati in servizio, secondo i bisogni, gli agenti appartenenti ad una sola delle specialità (movimento, lavori, trazioni e materiali) di cui le sezioni sono di massima costituite.

§ 38. — Gli individui destinati a far parte delle sezioni e compagnie ferroviarie militari conserveranno la loro gerarchia ferroviaria basata esclusivamente sul rispettivo impiego ferroviario ed astraendo completamente dal grado militare che ciascuno di essi avesse già occupato nell'esercito. Essi vestiranno la divisa della loro amministrazione ed avranno, come segno dell'esercizio militare, speciali distintivi, costituiti da bracciali e da stellette militari. Il bracciale, consistente in una fascia di lana di colore turchino, alta 10 cm., è portato al braccio destro; le stellette sono portate al bavero dell'uniforme; funzionari ed agenti sprovvisti di speciale divisa ferroviaria porteranno il solo bracciale.

I funzionari aventi assimilazione a grado di ufficiale porteranno nel bracciale rosette a 8 punte, ricamate in oro, in numero, corrispondente alla rispettiva assimilazione di grado. Quelli assimilati al grado di ufficiale superiore, avranno il bracciale ornato ai bordi con galloncino d'oro.

§ 39. — Tutti i militari estranei alle sezioni ferroviarie militari considereranno i componenti di esse, nell'esercizio delle loro funzioni, come altrettanti militari in servizio armato, incaricati di fare strettamente eseguire una consegna.

Personale militare sussidiario pel servizio delle ferrovie.

§ 40. — Qualora durante grandi trasporti militari si verificassero pregiudizievoli deficenze numeriche nel personale civile dell'amministrazione ferroviaria (movimento e trazione) la direzione superiore trasporti potrà disporre per il momentaneo impiego di militari del genio ferrovieri, alle armi o in congedo.

In caso di urgente bisogno di frenatori, potranno anche essere impiegati, su richiesta delle autorità ferroviarie, militari di tale specialità che si trovino eventualmente fra i reparti viaggianti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Il Ministro per le comunicazioni
HOST-VENTURI

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII, n. 2168.

Erezione in ente morale della fondazione « Tenente Guido Petropoli, medaglia d'oro ».

N. 2168. R. decreto 7 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Africa Italiana e per la guerra, la fondazione « Tenente Guido Petropoli, medaglia d'oro » viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 2169.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Bologna ad accettare una eredità.

N. 2169. R. decreto 20 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Bologna viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal sig. Guido Olivo Venturi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2170.

Istituzione ed erezione in ente morale della fondazione scolastica « Borsa di studio Camillo Trivero », in Salò.

N. 2170. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il podestà del comune di Salò, il commissario dell'Opera pia « Fantoni » con sede in Salò ed il preside del Regio istituto tecnico inferiore di Salò, vengono autorizzati ad accettare la donazione di L. 125.000 che la signora Brigge Carlotta Maria ved. Trivero ha fatto allo scopo di istituire in Salò la fondazione scolastica « Borsa di studio Camillo Trivero »; la Fondazione stessa viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 30.

Radiazione dalla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di due tipi di sigarette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 57 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Articolo unico.

Le sigarette « Virginia » e « Tigrina » sono radiate dalla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 31.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa di Sant'Anna, in Grazzano Badoglio (Asti).

N. 31. R. decreto 4 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Casale in data 30 giugno 1938-XVI, con il quale fu dissacrata la Chiesa di Sant'Anna, in Grazzano Badoglio (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 4 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 32.

Autorizzazione al Regio osservatorio astronomico di Roma ad accettare una donazione.

N. 32. R. decreto 11 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio osservatorio astronomico di Roma viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 7200 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano, disposta in suo favore dai signori Giuseppina, Matilde, Giulia, Raffaele, Cecilia, Luigi, Virginia e Anna Giacomelli, con atto pubblico in data 1° dicembre 1938-XVII, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del loro defunto genitore prof. Francesco Giacomelli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII.

Revoca del sig. Gandolfi Arturo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 28 aprile 1925-III, col quale il sig. Gandolfi Arturo fu G. Battista fu nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Viste le dimissioni dalla carica di agente di cambio presentate dal predetto sig. Gandolfi Arturo il 30 ottobre 1939-XVIII, dopo essere stato dichiarato insolvente nella liquidazione dello stesso mese di ottobre.

Visto che le autorità di Borsa ed il Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino hanno espresso il parere che il suindicato sig. Gandolfi Arturo sia cancellato dal ruolo degli agenti di cambio mediante revoca dalla carica, anzichè accettazione delle sue dimissioni, per essergli venuto a man-

care il requisito di cui al n. 3 dell'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti gli articoli 9 e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Arturo Gandolfi fu G. Battista è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, con effetto dal 30 ottobre 1939-XVIII.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1940-XVIII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 57. — D'ELIA

(611)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 gennaio 1940-XVIII.

Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Nicola Carriero e Luigi Italo Gazzano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Nicola Carriero quale segretario federale di Potenza;

Visto il proprio decreto in data odierna col quale il fascista Nicola Carriero cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Potenza e viene nominato, in sua vece, il fascista Luigi Italo Gazzano;

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII, con cui al fascista Luigi Italo Gazzano veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Salerno;

Visto il proprio decreto in data odierna, col quale il fascista Nicola Carriero viene nominato segretario federale di Salerno, in sostituzione del fascista Luigi Italo Gazzano;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Nicola Carriero e Luigi Italo Gazzano sono confermati nella qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di segretario federale, rispettivamente, di Salerno e di Potenza e come tali componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 13 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(593)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° febbraio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Lovo Umberto e riconoscimento della qualità medesima al fascista Giuseppe Pizzirani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Umberto Lovo quale segretario federale di Padova;

Visto il pròprio decreto in data odierna col quale il fascista Umberto Lovo cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Padova e viene nominato, in sua vece, il fascista Giuseppe Pizzirani;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta

Il fascista Umberto Lovo decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Pizzirani per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Padova e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(612)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1940-XVIII.

Nuovi modelli di licenza di caccia e di uccellagione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto l'art. 9, ultimo comma, del succitato testo unico, col quale viene conferito al Ministro per le finanze di determinare — di concerto col Ministro per l'interno e con quello per l'agricoltura e per le foreste — i nuovi modelli delle licenze di caccia e di uccellagione, le loro caratteristiche, nonchè le norme per l'applicazione;

Decreta:

Art. 1.

La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, sia a non più di due colpi sia a più di due colpi, è rilasciata dal questore della Provincia in cui il richiedente ha la sua residenza, ed è data su apposito libretto personale, conforme al modello *A*, annesso al presente decreto.

Il libretto è formato:

a) da una copertina contenente la fotografia e la firma del richiedente, la indicazione delle generalità e dei connotati, nonchè la dichiarazione che essa vale per cinque annate venatorie dal . . . . (giorno del rilascio) al 30 giugno 19 . . . E.F.;

b) da un foglio di carta bollata filigranata da istituirsi con Regio decreto, del valore complessivo della tassa di bollo e della tassa di concessione governativa, con la indicazione che l'autorizzazione è concessa per il porto di fucile a non più di due colpi ovvero a più di due colpi; e che essa è valida per un anno venatorio dal . . . . . . (giorno del rilascio) al 30 giugno 19 . . . E.F. (successivo).

Il foglio di carta bollata dell'anno precedente sarà ritirato dall'autorità di P. S. all'atto della consegna del nuovo.

Art. 2.

La domanda in regolare carta da bollo per ottenere la suddetta licenza deve essere presentata all'autorità locale di P. S. e corredata dei documenti di cui all'art. 63 del regolamento di P. S. 21 gennaio 1929, n. 62.

Pel rilascio della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia debbono osservarsi le disposizioni, di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 68 del regolamento di P. S. anzicitato, e debbono essere pagate le sopratasse e le quote di cui al l'art. 91 del R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, nonchè il diritto di L. 1 a favore dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali, giusta l'art. 4 della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612.

Art. 3.

Per lo speciale porto di fucile da caccia da parte degli agenti di vigilanza, di cui all'art. 70 del R. decreto 6 giugno 1939-XVII, n. 1016, valgono le stesse disposizioni degli articoli 72 e 73 del regolamento di P. S. 21 gennaio 1929, n. 62, ed il libretto personale per la licenza è formato secondo il modello *B*, allegato al presente decreto.

Art. 4.

Le licenze per i modi di caccia o di uccellagione, di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), ed *i*) dell'art. 90 del R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, sono rilasciate dal questore della Provincia in cui il richiedente ha la sua residenza, e sono date su apposito libretto personale conforme al modello *C* annesso al presente decreto, e formato:

a) da una copertina, contenente la fotografia, la firma del richiedente e la indicazione delle generalità e dei connotati;

b) dal foglio di licenza in carta pergamenata, piegata in due. Delle due faccie esterne del detto foglio, una è destinata al testo della licenza con la indicazione della validità pel primo anno venatorio dal giorno del rilascio al 30 giugno successivo, e con la specificazione del modo di caccia o di uccellagione richiesto.

Per le spingarde, gli archibugi e le altre armi da getto a cavalletto o con appoggio fisso dovrà essere indicato il numero delle dette armi.

La seconda faccia del foglio, divisa in quattro scompartimenti, è destinata alla rinnovazione della licenza per i quattro anni venatori successivi dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

Le due faccie interne, formanti un campo unico sono riservate alla trascrizione di varie disposizioni di legge sulla caccia in forma di avvertenze.

Art. 5.

La vidimazione annuale della licenza può essere effettuata dall'autorità locale di P. S. su delega del questore.

Art. 6.

Per ottenere una delle licenze, di cui all'art. 4 occorre presentare all'autorità locale di P. S. la domanda in regolare carta da bollo, corredata:

a) del certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;

b) della quietanza dell'Ufficio di registro comprovante il pagamento delle tasse prescritte nella misura determinata dal R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016 (articoli 90 e 91), nonchè il pagamento del diritto di L. 10 a favore dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali, giusta l'art. 4 della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612;

c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto ed a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm. 8 per 6.

Art. 7.

Per la vidimazione annuale delle dette licenze occorrerà presentare all'Autorità locale di P. S. la domanda in regolare carta da bollo, e la quietanza dell'Ufficio del registro, comprovante il pagamento delle tasse prescritte nella misura determinata dal R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016 (articoli 90 e 91), nonchè il pagamento del diritto di L. 10 a favore dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali, giusta l'art. 4 della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612.

Nella domanda di vidimazione della licenza nel quinquennio è sufficiente indicare la data ed il numero della licenza in corso.

Art. 8.

In pendenza della formalità della rinnovazione annuale del foglio bollato di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, o della formalità della vidimazione annuale delle licenze di cui all'art. 4 dello stesso decreto, il titolare della licenza conserverà il diritto a portare il fucile anche per uso di caccia e ad esercitare la caccia o la uccellagione per il mese successivo alla scadenza della licenza, purchè dimostri mediante apposita ricevuta in carta libera, rilasciata dalla competente Autorità locale di pubblica sicurezza, di avere presentata nel precedente mese di giugno la domanda di rinnovazione del foglio bollato o la domanda di vidimazione della licenza di caccia o di uccellagione e di avere eseguito il versamento della prescritta tassa di concessione governativa, della sopratassa e delle quote e diritti dovuti.

La ricevuta sarà conforme al modello *D* allegato al presente decreto.

Art. 9.

I foglietti bollati da L. 55, 75, 106 e 126 per licenza di porto di fucile attualmente esistenti presso il Deposito generale dei valori bollati di Roma, presso i Magazzini del bollo e presso gli Uffici del registro del Regno continueranno ad usarsi fino ad esaurimento, previo le opportune variazioni nelle diciture e il complemento della tassa mediante visto per bollo.

Continueranno altresì ad usarsi fino ad esaurimento le copertine attualmente esistenti per licenze di porto di fucile.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

MODELLO A.

1

REGNO D'ITALIA

LIBRETTO PERSONALE

per

licenze di porto di fucile

(tela marrone)

2

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N. B. — La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della Questura.

La presente copertina costa . . . . . e, salva la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valida per cinque annate venatorie, e cioè dal . . . . al 30 giugno 19. . E. F

N.

Firma de titolare . . . .

Rilasciato a . . . . . . il . . . . . . 19. . E. F.

IL QUESTORE

. . . .

3

GENERALITÀ

. . . .

figlio di . . . .

e di . . . .

nato a . . . .

provincia di . . . .

il . . . .

di condizione . . . .

dimorante a . . . .

via . . . . n. . . . .

CONNOTATI

Statura . . . .

Corporatura . . . .

Colorito . . . .

Capelli . . . .

Barba . . . .

Fronte . . . .

Occhi . . . .

Naso . . . .

Bocca . . . .

Segni particolari . . . .

5.

AVVERTENZE

1) Il libretto personale comprendente la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è valido per cinque annate venatorie, compresa in esse quella in corso al momento del rilascio; mentre il foglietto bollato, costituente la licenza, è valido per un anno venatorio dal giorno del rilascio al 30 giugno successivo.

Per anno venatorio s'intende quello che va dal 1° luglio al 30 giugno successivo.

In pendenza della rinnovazione annuale del foglio bollato, il titolare della licenza conserva il diritto di portare il fucile per il mese successivo alla scadenza, purchè dimostri mediante ricevuta in carta libera, rilasciata dalla competente Autorità locale di P. S., di avere presentata, nel precedente mese di giugno, la domanda di rinnovazione del foglio bollato, e di avere eseguito il versamento della prescritta tassa di concessione governativa, della sopratassa e delle quote dovute;

2) La licenza autorizza il porto di più fucili della medesima specie, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia (art. 9, comma 7, del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016), ed autorizza — durante l'esercizio della caccia — a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di appostamenti, o ad arnesi per la caccia, o a sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della selvaggina (art. 11 del predetto R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016);

6

3) Durante l'esercizio della caccia, il concessionario deve essere munito della prescritta licenza, che non deve essere disgiunta dalla copertina del libretto, e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza;

4) La licenza per portare il fucile anche per uso di caccia è strettamente personale. Non è consentito il porto del fucile da parte di persona che si accompagni con chi è munito di licenza;

5) Chi possiede la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia deve osservare le disposizioni di cui all'art. 196 della legge di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, ed agli articoli 702 e 703 del Codice Penale, e può esercitare la caccia soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinati dalle disposizioni del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

7

6) La trasgressione alle presenti avvertenze ed alle varie disposizioni della legge di P. S. e della legge sulla caccia costituisce abuso dell'arma e può dar luogo alla revoca della licenza in base all'articolo 10 della legge di P. S. e 79 della legge sulla caccia, salve le pene comminate dalle leggi e dai regolamenti.

8

Segue Mod. A. - Recto

N. . . . . . del libretto N. . . . . . di protocollo

Si autorizza il signor . . . .

. . . . figlio di . . . .

portare il fucile anche per uso di caccia a $\frac{\text{non più di due colpi}}{\text{più di due colpi}}$

Dato a . . . . il . . . . 19 . . E. F.

Firma del titolare

. . . .

(Bollo d'ufficio)

Il . . . .

Verso

Da servire pel rilascio di licenza di . . . .

. . . . a favore del Signor . . . .

. . . .

Il Procuratore del Registro

(Bollo a calendario)

Art. . . . . . . del camp.
Bolletta N. . . . .
del . . . .
dell'Ufficio di esazione.

Si richiede il signor Procuratore del Registro di . . . . di riscuotere dall'agente di vigilanza sull'applicazione della legge sulla caccia . . . . la tassa di L. . . . . per porto di fucile da caccia a non più di due colpi e con munizioni spezzate, *esclusivamente* per la caccia agli animali nocivi.

Dato a . . . . . . li . . . . . . 19 . . E. F.

Il Funzionario di P.S.
. . . .

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Mod. B.
(Reg. P. S. art. 73)

Marca da bollo

REGNO D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. . . . . . del libr. N. . . . . . di prot.

SI AUTORIZZA

l'agente di vigilanza sull'applicazione della legge sulla caccia Signor . . . . figlio di . . . . a portare il fucile da caccia a non più di due colpi e con munizioni spezzate, *esclusivamente* per la caccia agli animali nocivi.

Dato a . . . . . . li . . . . . . 19 . . E. F.

Firma del titolare . . . .

Il . . . .

Bollo d'ufficio

MODELLO C.

1

REGNO D'ITALIA

LIBRETTO PERSONALE

per

licenza di caccia con barca a motore, con spingarda o archibugio od altra arma da getto o per licenza di uccellagione

(tela marrone)

2

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N. B. — La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della Questura.

La presente copertina costa . . . . e, salva la vidimazione annuale della licenza che contiene, è valida per cinque annate venatorie, e cioè dal . . . . al 30 giugno 19 . . E. F.

N. . . . .

Firma del titolare . . . .

Rilasciato a . . . . . . il . . . . 19 . . E. F.

Il Questore

. . . .

3

GENERALITÀ

. . . .

figlio di . . . .

e di . . . .

nato a . . . . prov. di. . . . .

il . . . . di condizione. . . . .

dimorante a . . . . via . . . . n. . . . .

CONNOTATI

Statura	Corporatura . . . .
Colorito	Capelli . . . .
Barba	Fronte . . . .
Occhi	Naso. . . . .
Bocca	Segni particolari. . . . . .
. . . .	. . . .

4

1

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Licenza per caccia con barca a motore, con spingarda o archibugio od altra arma da getto o per uccellagione.

IL QUESTORE

Vista la domanda, di . . . .
Visto l'art. 9 della legge 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Dà licenza a . . . .
figlio di . . . . nato a . . . .
per l'esercizio di . . . . con uso di numero . . . . . . (1) . . . . . . sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti e delle avvertenze di cui al presente foglio.

La presente licenza vale per cinque annate venatorie e cioè fino al 30 giugno 19 . . . E. F.

. . . . li . . . . 19 . . E. F.

Il Questore

. . . .

(1) Specificare:
a) se trattasi di licenza di caccia, la natura dell'arma;
b) se trattasi di licenza di uccellagione, i modi di uccellagione elencati alle lett. *f*, *g*, *h*, *i*, dell'art. 90 della legge 5 giugno 1939-XVII, n. 1016.

2

AVVERTENZE

1) La licenza di uno dei modi di caccia, di cui alle lettere *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h* ed *i* dell'articolo 90 del R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, è strettamente personale, ed è valida per cinque annate venatorie, salva la vidimazione annuale di essa da parte della competente Autorità di P. S. Nelle cinque annate è compresa quella in corso al momento del rilascio.

Per anno venatorio s'intende il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno successivo.

In pendenza della formalità di vidimazione, il titolare della licenza conserva il diritto a portare l'arma per il mese successivo alla scadenza, purchè dimostri mediante ricevuta in carta libera, rilasciata dalla competente Autorità locale di P. S., di avere presentata, nel precedente mese di giugno, la domanda di vidimazione della licenza, e di avere eseguito il versamento della prescritta tassa di concessione governativa, della sopratassa e delle quote dovute;

2) La licenza è strettamente personale e dev'essere presentata - durante l'esercizio della caccia o della uccellagione - ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza;

3

3) La licenza autorizza a portare - durante l'esercizio della caccia o della uccellagione - qualunque utensile da punta o da taglio atto a provvedere all'impianto di appostamenti o ad arnesi per la caccia o l'uccellagione, o a sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della selvaggina;

4) La licenza dà diritto ad esercitare la caccia o l'uccellagione soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinate dalle disposizioni del R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

5) La trasgressione alle presenti avvertenze ed alle varie disposizioni della legge di P. S. e della legge sulla caccia costituisce abuso dell'arma e può dar luogo alla revoca della licenza in base all'art. 10 della legge di P. S. e 79 della legge sulla caccia, salve le pene comminate dalle leggi e dai regolamenti.

4

Visto per l'anno venatorio 1° luglio 19. . 30 giugno 19. . E.F. . . . li. . . 19. . E.F. IL QUESTORE	Visto per l'anno venatorio 1° luglio 19. . 30 giugno 19. . E.F. . . . li. . . 19. . E.F. IL QUESTORE
Visto per l'anno venatorio 1° luglio 19. . 30 giugno 19. . E.F. . . . li. . . 19. . E.F. IL QUESTORE	Visto per l'anno venatorio 1° luglio 19. . 30 giugno 19. . E.F. . . . il. . . 19. . E.F. IL QUESTORE

MODELLO D.

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. . . . . del libretto N. . . . . di prot.

Si dichiara che il Signor . . . . figlio di. ha presentato a questo Ufficio la domanda per il rinnovo del foglio bollato / o di vidimazione annuale della propria licenza di . . . . (1) . . . . scadente il. . . . . ed ha regolarmente pagata la dovuta tassa di concessione governativa, nonchè tutti gli altri contributi dovuti per legge.

La presente ricevuta sostituisce ad ogni effetto la predetta licenza fino alla data del 31 luglio 19 . . E. F.

. . . . li . . . . 19 . . E. F.

Bollo d'ufficio

IL FUNZIONARIO DI P. S.

. . . .

(1) Specificare:

a) se trattasi di porto di fucile, se a non più di due colpi, od a più di due colpi;

b) se trattasi di licenza di caccia la natura dell'arma (spingarda, archibugio ecc.) e numero di esse;

c) se trattasi di licenza di uccellagione, i modi di uccellagione elencati alle lettere f, g, h, i, dell'art. 90 della legge 5 giugno 1939-XVII, n. 1016.

(575)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Carlo Borioli a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Almasio Luigi fu Gaudenzio, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Carlo Borioli fu Enrico;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Carlo Borioli fu Enrico è nominato rappresentante del sig. Almasio Luigi, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

(594) *Il Ministro*: Di Revel

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 35

del 12 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,73
Francia (Franco)	44,65
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,3325
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,8 4
Egitto (Lira egiziana)	80,74
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,52
Portogallo (Scudo)	0,7277
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,853
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,10
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	50,05
Id. 5 % (1935)	91,50
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,525
Id. Id. 5 % (1936)	92,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,525
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100 —
Id. Id. 5 % - Id. 1941	90,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,825
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,50

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Madonna delle Grazie », in liquidazione, con sede in Sonnino (Littoria).

Nella seduta tenuta il 23 gennaio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Madonna delle Grazie » in liquidazione, con sede in Sonnino (Littoria), il sig. Tommaso Sacchetti fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(563)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a due posti di referendario del Consiglio di Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924-II, n. 1672;

Vista la legge 24 marzo 1932-X, n. 270;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 478;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a due posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriera per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza e che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il 31 marzo 1940-XVIII e debbono essere corredate del certificato attestante la inscrizione al Partito Nazionale Fascista, dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

L'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, se da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve risultare da certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è inscritto l'interessato e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale insindacabile possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1° Diritto privato (civile e commerciale) comparato col diritto romano;

2° Diritto internazionale, pubblico e privato;

3. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
4. Diritto amministrativo (prova teorica);
5. Diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sulla procedura civile, sul diritto e la procedura penale, sul diritto corporativo, sulla storia del diritto italiano e sull'economia politica.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di cinque punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Non potranno peraltro conseguire la nomina coloro che non siano ammogliati o vedovi.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di sezione, presidente, di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una Regia università, membri; ed assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nel mese di aprile 1940 nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

Roma, addì 15 gennaio 1940-XVIII

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(607)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ispettore superiore nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto successivo, registro n. 10, foglio n. 233, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di ispettore superiore (grado 6°, gruppo A) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere;

Vista la relazione presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria del concorso ad un posto di ispettore superiore (grado 6°, gruppo A) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere:

1° Bianchini Gino . . . . con punti 64,5
2° Testi Gino . . . . » » 59
3° Martorelli Roberto . . . . » » 47

Art. 2.

Il dott. Gino Bianchini è dichiarato vincitore del concorso suddetto.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i dottori Testi Gino e Martorelli Roberto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(620)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduto il decreto prefettizio 23 agosto 1939-XVII, n. 25245, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Rovigo al 30 novembre 1937-XVI;

Ritenuto che le ostetriche Avanzo Malin Lilia, Mastellaro Eufrasia, Righini Despina, Nicoli Rosa, Saggioro Angelina e Ghiraldo Aurelia non hanno accettato il posto loro assegnato;

Che in seguito all'assegnazione della ostetrica Cavallaro Maria alla condotta di Rovigo (Borsea-Grignano) si rende vacante il posto di Badia Polesine (Salvaterra e Crocetta);

Vedute le rinuncie delle ostetriche Zanellato Edvige al posto di Rovigo (Borsea-Grignano), Lavezzo Argia a quello di Loreo, Saggioro Angelina e Poggiani Anna a quello di Badia Polesine, Mazzetti Alfride a quello di Porto Tolle (Scardovari);

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa ed assegnate al posto a fianco di ciascuna indicato:

1° Mastellaro Eufrasia - Lendinara;
2° Cavallaro Maria - Rovigo (frazioni Borsea-Grignano);
3° Trivellato Silvia - Loreo (capoluogo);
4° Soldà Aurora - Rovigo (frazione S. Apollinare);
5° Roveri Cesarina - Badia Polesine (frazioni Salvaterra-Crocetta);
6° Gandolfi Zuma, Porto Tolle (frazione Scardovari);
7° Rizzotto Giuseppina - Contarina (2° reparto)

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto a sensi dell'art. 56 del regolamento sopra citato.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 15 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: CARATTI

(354)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.